



COMUNE DI ZUGLIANO

Provincia di Vicenza

COPIA

N. 28 Reg. delib.	Ufficio competente SEGRETARIO COMUNALE
-----------------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL per la sentenza Corte d'appello di Venezia n. 2154/2023 del 06.11.2023
----------------	--

Oggi **venticinque** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
MACULAN Sandro	Presente	TAGLIABUE Elena	Presente
Bozzetto Silvia	Presente	GALVAN Paolo	Presente
GALVAN Giovanni Battista	Presente	BOZZO Denis	Presente
SARTORI Paola	Assente	VALENTE Annachiara	Presente
DAL BIANCO Cristiano	Presente	ZANOCCO Giovanni	Presente
DALLE CARBONARE Davide	Assente	MACULAN Raffaella	Presente
DALLA RICCA Chiara	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:

Bozzetto Silvia
GALVAN Paolo
BOZZO Denis

Partecipa l'Assessore Esterno:
BRAZZALE Franco

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Zanosso Emanuela.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MACULAN Sandro nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL per la sentenza Corte d'appello di Venezia n. 2154/2023 del 06.11.2023
----------------	--

Il Sindaco illustra la delibera. Ricorda che la ditta Gal srl aveva fatto un ottimo lavoro e che i problemi attuali sul tetto non sono da imputare a tale ditta. Evidenzia che è triste che la copertura della scuola venga pagata due volte e mezzo dai cittadini di Zugliano. Formalmente oggi si delibera un debito fuori bilancio, ma i fondi sono già stati accantonati con il rendiconto 2023.

La minoranza evidenzia un refuso nella delibera che sarà corretto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che in data 08/11/2023 il legale di parte ha notificato al Comune di Zugliano la sentenza n. 2154/2023 della Corte d'Appello di Venezia, che ha definito la controversia tra la ditta G.A.L. Srl ed il Comune di Zugliano, condannando il Comune di Zugliano a pagare la somma di € 133.743,62, maggiorata dell'iva di legge e degli interessi al tasso previsto dall'art. 5 D.L.gs n. 231/2002 dalla domanda al saldo.

Ricordato che:

- la materia del contendere riguardava il pagamento di lavori di fornitura e posa in opera delle coperture, delle facciate metalliche e delle opere di lattoneria relative all'opera pubblica "Complesso scolastico centrale Grumolo Pedemonte – 1° e 2° stralcio unificato – in Comune di Zugliano" (per la quale era risultato aggiudicatario il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Cosmo Haus s.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Edilizia Montelaghi Valter S.r.l.) lavori eseguita dalla Ditta G.A.L. Srl in qualità di subappaltatrice;
- in primo grado, il Tribunale di Vicenza, aveva respinto la domanda della ditta G.A.L. Srl in quanto il comune aveva un credito, e non un debito, nei confronti della società appaltatrice per € 297.400,57 ed, ai sensi dell'allora normativa, art. 118 comma 3 del d.lgs. 163/2006, che integrava una delegazione di pagamento ex lege senza rapporto obbligatorio tra il comune ed il subappaltatore, non operava qualora il committente fosse a credito e non a debito verso l'appaltatore. Inoltre sia il bando di gara sia il contratto d'appalto prevedevano il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante solo nel caso che l'appaltatore avesse all'uopo indicato al Comune la parte della prestazione eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Tale documento non era mai pervenuto all'ente che aveva provveduto a pagare direttamente l'appaltatore, successivamente fallito;
- in secondo grado la corte d'appello ha travolto la sentenza di primo grado;
- il comune di Zugliano ha provveduto a presentare ricorso in Corte di Cassazione, con deposito in data 18/01/2024 (procedimento iscritto al ruolo n. 1750/2024)

Richiamato l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

Considerato che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Ricordato che il comune di Zugliano ha provveduto, a seguito del primo ricorso, ad accantonare l'avanzo per poter procedere in caso di soccombenza;

Considerato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa;
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Visto lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il punto 5.2 lettera h) dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 118/2011: *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.... È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il*

contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

Visto il parere della Corte dei Conti Lombardia/265/2017/PAR del 6 ottobre 2017 *"In ossequio alla disposizione di cui al punto 5.2 dell'allegato A2 del decreto legislativo 118/2011, è evidente che in occasione di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l'eventuale soccombenza nel giudizio.... Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi"*.

Vista la necessità di pagare quanto segue, come previsto in sentenza, ovvero "€ 133.743,62, maggiorata dell'iva di legge e degli interessi al tasso previsto dall'art. 5 D.Lgs n. 231/2002 dalla domanda al saldo" che significa: € 133.743,62 (competenze) + € 29.423,60 (Iva per il 22%) + € 87.772,46 (interessi sulle sole competenze) per un totale di € 250.939,68;

Visto che la sentenza ha specificato, inoltre, che spetta al Comune di Zugliano il pagamento delle spese legali delle due sentenze e, come da conteggio di sentenza, sono le seguenti:

- spese legali sentenza primo grado: € 13.000,00 + € 1.950,00 (spese generali) + € 598,00 (CPA 4%) + € 3.420,56 (Iva 22%) + € 759,00 (spese esenti Iva) per un totale di € 19.727,56;
- spese legali sentenza secondo grado: € 9.000,00 + € 1.350,00 (spese generali) + € 414,00 (CPA 4%) + € 2.368,08 (Iva 22%) + € 1.165,50 (spese esenti Iva) per un totale di € 14.297,58

Dato atto che devono essere rimborsate le spese sostenute dall'ente per il primo grado che erano state pagate dalla parte soccombente per € 19.212,95

Ritenuto, quindi, necessario liquidare complessivamente € 304.177,77 alla ditta G.A.L. Srl

Visti gli allegati pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'allegato parere favorevole dell'Organo di revisione dell'Ente del 18.07.2024, reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL;

VISTO l'esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti: 11

Favorevoli 7

Contrari //

Astenuti: 4 (Bozzo, Valente, Zanocco, R. Maculan)

DELIBERA

1. di riconoscere per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 304.177,77 di cui all'allegata sentenza n. 2154/2023 della Corte d'Appello di Venezia relativa alla controversia tra la ditta G.A.L. srl ed il Comune di Zugliano;

2.di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente mediante l'applicazione di avanzo di amministrazione, come definito dalla delibera di Consiglio comunale n. 14 del 18/04/2024;

3.di demandare al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.

4.di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

Con successiva separata votazione che dà il seguente risultato:

Presenti: 11

Favorevoli 7

Contrari //

Astenuti: 4 (Bozzo, Valente, Zanocco, R. Maculan)

la presente deliberazione, considerata l'urgenza di darvi esecuzione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

L'integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 33 del 18-07-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL per la sentenza Corte d'appello di Venezia n. 2154/2023 del 06.11.2023
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to MACULAN Sandro

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

IL Segretario Comunale
F.to Zanrosso Emanuela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL per la sentenza Corte d'appello di Venezia n. 2154/2023 del 06.11.2023

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-07-24

Il Responsabile del servizio
F.to Zanrosso Emanuela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL per la sentenza Corte d'appello di Venezia n. 2154/2023 del 06.11.2023

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-07-24

Il Responsabile del servizio
F.to GOLIN MONICA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 del 25-07-2024

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL per la sentenza Corte d'appello di Venezia n. 2154/2023 del 06.11.2023

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 09-08-2024 fino al 24-08-2024 con numero di registrazione 639.

COMUNE DI ZUGLIANO

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 del 25-07-2024

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL per la sentenza Corte d'appello di Venezia n. 2154/2023 del 06.11.2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ZUGLIANO li 09-08-
2024

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO